

Prof. Avv. TULLIO PADOVANI

Titolare della cattedra di diritto penale
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
Studio legale Via Crispi, 38,
56125, Pisa Fax 05043332
Tel. 05045062 - 050502226

Spett.le

ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLICCERIA

P A R E R E

Sono stato richiesto dal dott. Vincenzo Aprile di esprimere un parere sul nuovo testo dell'art. 513 c.p., di cui l'Associazione Italiana Pellicceria auspica l'introduzione, per contrastare fenomeni criminosi spesso realizzati da sedicenti gruppi "animalisti" di varia natura ideologica, in danno di imprenditori del settore. Esaminato il testo che mi è stato trasmesso, ritengo di poter esprimere il seguente parere.

1. Rilevo innanzitutto che il testo proposto si limita a inserire, nella disposizione dell'art. 513 c.p. attualmente vigente, due circostanze aggravanti ad effetto speciale, lasciando del tutto invariata la fattispecie di base.

In realtà, la formulazione dell'art. 513 c.p. risulta oggi obiettivamente inadeguata a cogliere e reprimere il disvalore insito in numerosi comportamenti illeciti finalizzati ad impedire od

Prof. Avv. TULLIO PADOVANI

Titolare della cattedra di diritto penale
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
Studio legale Via Crispi, 38,
56125, Pisa Fax 05043332
Tel. 05045062 - 050502226

ostacolare l'esercizio di un'industria o di un commercio (e quindi anche delle corrispondenti attività svolte nel settore della pellicceria). La disposizione vigente non include, infatti, tra le modalità tipiche, né la *violenza alla persona*, né la *minaccia*. Perciò la condotta di chi turba o impedisce, ad es., la vendita delle pellicce frapponendo ostacoli all'ingresso dei clienti o intimidendoli con minacce, risulta punibile solo ad altro titolo di reato (percosse; violenza privata; minacce). Ma rispetto a tali titoli di reato la persona offesa (cui spetterebbe attivarsi con denuncia o querela, a seconda dei casi) si identifica evidentemente nel soggetto destinatario della violenza o della minaccia: con esiti facilmente immaginabili sul piano dell'effettività della risposta sanzionatoria.

Bisogna inoltre rilevare che il testo attuale si riferisce esclusivamente all'"esercizio di un'industria o di un commercio". E' quindi preclusa l'applicazione della fattispecie ad *attività professionali* (ad es., per quanto qui interessa, all'attività veterinaria svolta in favore di un allevamento di animali da pelliccia); mentre appare assai dubbia l'applicabilità ad attività di carattere meramente *artigianale* (certo non infrequenti nel settore della pellicceria).

Noto, infine, che la comminatoria edittale attualmente prevista (reclusione fino a due anni e multa da euro 103 a euro 1.032) risulta di per sé piuttosto esile, e determina inoltra

Prof. Avv. TULLIO PADOVANI

Titolare della cattedra di diritto penale
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
Studio legale Via Crispi, 38,
56125, Pisa Fax 05043332
Tel. 05045062 - 050502226

conseguenze applicative sconcertanti. Basti dire che la violenza esercitata su determinate cose, oggetto di una tutela privilegiata nel quadro del danneggiamento (ad es., vigneti o frutteti: art. 635, comma 2° n. 5 c.p.), non potrà mai assumere rilevanza a norma dell'art. 513 c.p. La clausola di riserva ("se il fatto non costituisce un più grave reato") comporterà infatti il ricorso esclusivo all'art. 635 c.p. (che, nell'ipotesi aggravata, è punito più gravemente). Un risultato a dir poco implausibile, se si considera che l'art. 513 c.p. non si limita a tutelare interessi di natura patrimoniale (come invece l'art. 635 c.p.), ma protegge un bene di valore certo superiore: la libertà di impresa.

Riterrei quindi opportuno riformulare la fattispecie dell'ipotesi base contemplata dall'art. 513 c.p. nei seguenti termini:

“Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale o professionale è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro mille a euro cinquemila”.

2. Passando ora a considerare le circostanze aggravanti, proposte nel testo che mi è stato trasmesso, la prima di esse si incentra sull'obiettivo di infliggere un danno economico o morale a

Prof. Avv. TULLIO PADOVANI

Titolare della cattedra di diritto penale
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
Studio legale Via Crispi, 38,
56125, Pisa Fax 05043332
Tel. 05045062 - 050502226

coloro che traggono profitto dall'allevamento di animali ovvero dall'utilizzo a fini commerciali di pelli animali o loro derivati".La formulazione è tecnicamente discutibile: tutti i reati sono commessi o allo scopo di acquisire un vantaggio, o di recare un danno; nel caso dell'art. 513 si tratta della seconda eventualità: il dolo specifico (impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio) è chiaramente un dolo di danno. Una disposizione circostanziale avrebbe allora senso se si proponesse di reprimere più severamente il reo che si fosse proposto di conseguire anche un qualche particolare vantaggio. Ma non è questo il caso: il testo proposto ribadisce invece la finalità di danno, ma la attualizza e la specifica rispetto ad una *cerchia determinata di danneggiati* (allevatori di animali da pelliccia e pellicciai).

Il "privilegio" così riconosciuto ad una cerchia definita di industriali e commercianti deve essere valutato alla stregua del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.). Bisognerebbe poter riconoscere che la disparità di trattamento è giustificata da un principio di ragione sufficiente; ma, a mio avviso, sarebbe impossibile giungere ad una tale conclusione. Per quale ragione un trattamento altrettanto eccentrico non dovrebbe riferirsi, ad es., all'attività di produttori di sostanze alcoliche eventualmente turbata da salutisti violenti; o a quella dei fabbricanti o commercianti di mezzi anticoncezionali o di

Prof. Avv. TULLIO PADOVANI

Titolare della cattedra di diritto penale
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
Studio legale Via Crispi, 38,
56125, Pisa Fax 05043332
Tel. 05045062 - 050502226

farmaci abortivi, eventualmente aggredita da fondamentalisti etici; o a quella di editori di opere sgradite ad un gruppo di fanatici? Gli esempi possono moltiplicarsi all'infinito, e dimostrano l'irragionevolezza di una disciplina così intensamente "personalizzata" da debordare nell'incostituzionalità.

Riterrei più opportuno prendere piuttosto in considerazione le modalità di realizzazione del fatto che, mantenendo un adeguato livello di astrattezza normativa, siano tuttavia suscettibili di cogliere le peculiari note di offensività che l'esperienza segnala come ricorrenti nella condotta di coloro che attualmente rivolgono il loro furore contro le attività di pellicceria. In primo luogo, si tratta di attribuire rilevanza aggravatrice al numero degli agenti (che ben di rado si muovono isolati) e, in secondo luogo, di riferirsi alla natura delle cose su cui si esercita la violenza, in modo da ricomprendervi gli oggetti solitamente presi di mira dagli autori della turbativa. In entrambi i casi, si tratta di tecniche normativamente collaudate e piuttosto frequenti nella nostra legislazione penale.

Seguendo questa direttrice di marcia, il testo dell'eventuale secondo comma del nuovo art. 513 c.p. potrebbe essere il seguente:

“La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.000 a euro 10.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

Prof. Avv. TULLIO PADOVANI

Titolare della cattedra di diritto penale
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
Studio legale Via Crispi, 38,
56125, Pisa Fax 05043332
Tel. 05045062 - 050502226

1. da più di cinque persone;
2. danneggiando materie prime, prodotti finiti o attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività, piantagioni, vivai, ovvero disperdendo animali in allevamento”.

Invito a rilevare la procedibilità d'ufficio, ed il fatto che, richiamando le “materie prime” e i “prodotti finiti” si includono, rispettivamente, le pelli in lavorazione e le pellicce confezionate. Il riferimento agli animali in allevamento è espresso, ad evitare il rischio che essi possano non essere ritenuti né materia prima né prodotto finito, ma si “stempera” con l'abbinamento alle piantagioni ed ai vivai, che, in termini di affinità funzionale, risultano in qualche modo assimilati.

3. Per quanto riguarda infine l'aggravante prospettata nel testo sottopostomi, e destinata a costituire il 3° comma della nuova disposizione, rilevo che si tratta del calco ricavato da una recente “moda” normativa, il cui ultimo esempio è desumibile dall'art. 474 *ter* c.p., inserito dalla L. 99/2009. Non posso dire di esserne entusiasta, per due specifiche ragioni: in primo luogo, perché entra in rotta di collisione con la disciplina del reato continuato (art. 81 cpv. c.p.); in secondo luogo, perché delinea una forma associativa “minore” rispetto a quella dell'art. 416 c.p., dai confini nebulosi ed incerti. Ciascuno di questi due punti esigerebbe, ovviamente, un'illustrazione tecnicamente piuttosto

Prof. Avv. TULLIO PADOVANI

Titolare della cattedra di diritto penale
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
Studio legale Via Crispi, 38,
56125, Pisa Fax 05043332
Tel. 05045062 - 050502226

elaborata e complessa, dalla quale tuttavia mi astengo. Nella prospettiva di una indicazione legislativa, mi rendo infatti conto che si tratta di una soluzione evidentemente “praticabile”, non foss’altro perché è di fatto “praticata”. Sugerirei peraltro alcune modifiche volte a meglio adeguare il testo alla prassi legislativa invalsa:

“Se, fuori dei casi di cui all’art. 416, i delitti previsti dai commi precedenti sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50,000”.

Sottolineo che la pena minima non può essere di tre anni, perché coinciderebbe con quella prevista per l’associazione per delinquere (nell’ipotesi del 1° comma dell’art. 416 c.p.).

Pertanto, il testo complessivo del nuovo art. 513 c.p. risulterebbe il seguente:

Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’attività industriale, artigianale, commerciale o professionale è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro mille a euro cinquemila.

Prof. Avv. TULLIO PADOVANI

Titolare della cattedra di diritto penale
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
Studio legale Via Crispi, 38,
56125, Pisa Fax 05043332
Tel. 05045062 - 050502226

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.000 a euro 10.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1. da più di cinque persone;
2. danneggiando materie prime, prodotti finiti o attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività, piantagioni, vivai, ovvero disperdendo animali in allevamento.

Se, fuori dei casi di cui all'art. 416, i delitti previsti dai commi precedenti sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o specificazioni, ringrazio per la fiducia accordatami. Con la più sincera cordialità.

Pisa, 10 novembre 2010

(prof.avv. Tullio Padovani)

Prof. Avv. TULLIO PADOVANI

Titolare della cattedra di diritto penale
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
Studio legale Via Crispi, 38,
56125, Pisa Fax 05043332
Tel. 05045062 - 050502226

Prof. Avv. TULLIO PADOVANI

Titolare della cattedra di diritto penale
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa
Studio legale Via Crispi, 38,
56125, Pisa Fax 05043332
Tel. 05045062 - 050502226

.